Amministrazione Provinciale di Mantova

ACCORDO DECENTRATO SULLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ESERCIZIO 2011

A seguito della verifica effettuata dal Collegio dei Revisori, nonché dell'autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione della preintesa dell'accordo decentrato integrativo siglato in data 7/5/2012, espressa dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 60 del 15/5/2012,

In data

tra

la delegazione trattante di parte pubblica, nelle persone:

del Direttore Generale
Dott.Gianni Petterlini

e dei Dirigenti
Dr.ssa Barbara Faroni
Dott.ssa Camilla Arduini
Arch. Giulio Biroli

e

la delegazione di parte sindacale, nelle persone di:

R.S.U.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Organizzazioni Territoriali

Torelli Andrea (CGIL)
Chittolini Cesira (CISL)
Acerbi Dante Luciano (UIL) FPL

Premesso:

a) che l'art. 4, comma 1 del CCNL 22/1/2004 prevede, tra l' altro, " *...le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale..*"

b) che in data 11/4/2008 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007;

c) che in data 31/7/2009 è stato sottoscritto l'ultimo CCNL per il biennio economico 2008-2009;

d) che con legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122:

all'art. 9, comma 2 bis si è stabilito che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

all'art. 9, comma 17 si è stabilito che " non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali, relative al triennio 2010-2012 … E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere

e) che con il D. Lgs. 1 agosto 2011, n. 141, in merito alle modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "*in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" ogni intervento sul contratto decentrato integrativo dovrà essere immediatamente rispettoso dei limiti e delle disposizioni delineate nel nuovo quadro legislativo di riferimento;

f) che nel quadro dello sviluppo di una coerente ed organica politica del personale le relazioni sindacali, anche con le novità introdotte dalle più recenti riforme, costituiscono un tema di assoluto rilievo pur garantendo l'autonomia e le prerogative della dirigenza nell'ambito della gestione dell'organizzazione e dei processi di gestione e di valutazione delle risorse umane legislativo;

g) che le relazioni sindacali sono , quindi improntate – in continuità con il passato- sul rispetto dei reciproci ruoli di datore di lavoro e di rappresentanza sindacale, su approcci orientati alla correttezza e alla trasparenza;

h) che la presente intesa si focalizza sugli impatti riguardanti "l'attribuzione di trattamenti economici" anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma 3 del d.lgs.n. 165/2001;

si concorda quanto segue:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale non dirigenziale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della Provincia di Mantova.

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto decentrato integrativo ha validità annuale per il periodo 1/1/2011 – 31/12/2011 e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto decentrato, fatto salvo il caso in cui a livello di contrattazione nazionale o per legge intervengano novità normative tali da richiedere la riapertura della contrattazione a livello decentrato.

Art. 3
Finalità del contratto. Integrazione delle risorse ai seni dell'art. 15, comma 2 del CCNL 1/4/99

1. Il presente accordo assicura adeguati livelli di efficienza e produttività nel raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della Provincia di Mantova nonché nei servizi resi all'utenza, incentivando l'impegno e la qualità della performance organizzativa e individuale in applicazione del nuovo sistema di valutazione con decorrenza 1/1/2001.

2. Le parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/99, concordano l'integrazione delle risorse economiche decentrate di parte variabile, sino all'importo massimo pari al 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15, e, pertanto, solo a seguito del preventivo accertamento, da parte dei servizi di controllo interno, delle effettive disponibilità di bilancio dell'Ente, create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità con conseguente vantaggio per l'utenza.

Art. 4
Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie indicate dal CCNL 1/4/1999 all'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17 (rif. Lett. a) dell'art. 4, comma 2 del CCNL 1/4/1999).

1. Le risorse decentrate stabilite dalla Provincia di Mantova e disponibili per la contrattazione decentrata vengono ripartite e destinate per l'anno 2011 in base ai seguenti criteri rispondenti alle ultime novità normative e in modo da:

- garantire le risorse necessarie per la corresponsione dell'indennità di comparto, e dell'indennità di docenza (importi previsti per gli obblighi del contratto collettivo nazionale);

- garantire le risorse necessarie al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e delle alte professionalità in base alle scelte effettuate e alle esigenze relative all'ottimale funzionamento dell'Ente;
- recuperare le somme percepite a titolo di progressione economica orizzontale da parte del personale cessato del servizio o riclassificato in categoria superiore a seguito dell'espletamento di pubblico concorso, per destinarle ai compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett.)a;
- mantenere la logica selettiva-meritocratica e comunque una certa "significatività" per gli importi da destinare alla valutazione della performance individuale escludendo ogni forma di erogazione dei compensi per la produttività in maniera indifferenziata o sulla base di forme di automatismi comunque denominati, in assenza di verifiche e attestazioni sul livello di prestazione raggiunto;
- erogare le indennità previste dal CCNL per specifiche responsabilità, disagio e indennità accessorie (rischio, maneggio valori, turno, reperibilità, maggiorazioni orarie).

Art. 5
Indennità di disagio

1. Per l'esercizio 2011 l'indennità di disagio viene erogata con il rigoroso e coerente obiettivo di riconoscere l'indennità secondo criteri di effettività e selettività al fine di remunerare il reale disagio operativo, distinguendolo dalle condizioni di ordinarietà lavorativa. L'importo del compenso deve essere corrisposto ai lavoratori interessati per il periodo di effettivo svolgimento delle prestazioni disagiate (sono escluse le assenze). L'indennità di disagio non è cumulabile con l'indennità di rischio in quanto la condizione di rischio è considerata come una fattispecie tipica della più ampia condizione di disagio. Viene confermata la scheda per l'attribuzione dell'indennità di disagio, così come integrata dall'art. 3, comma 2, dell'Accordo Decentrato 2007. L'importo massimo percepibile ammonta ad Euro 25 mensili.

Art. 6
Indennità accessorie varie

1. Le parti concordano l'erogazione delle indennità accessorie varie (rischio, maneggio valori, reperibilità etc) in conformità alla disciplina contrattuale decentrata già applicata nel precedente esercizio. L'indennità di rischio compete per il periodo di effettiva esposizione al rischio e non nei periodi di assenza dal servizio.

Art. 7
Indennità di responsabilità

1. Per l'esercizio 2011 la distribuzione delle risorse per il riconoscimento di particolari responsabilità avviene secondo la disciplina già applicata nel precedente esercizio, con il rigoroso e coerente rispetto dei criteri comparativi stabiliti. L'entità della responsabilità è erogata in base alla presenza in servizio, sulla scorta della normativa vigente. Le somme per remunerare le indennità di responsabilità vengono mantenute nei seguenti importi:
   - euro 675,00 per la categoria D
   - euro 475,00 per la categoria C

Art. 8
Trattamenti economici accessori di performance per il raggiungimento di particolare risultati quantitativi e qualitativi

1. Le erogazioni dei premi connessi a tale istituto vengono liquidate secondo la disciplina già definita nel Sistema di Valutazione della Performance dell'Ente.
Le parti concordano di mantenere il precedente sistema che fissa un parametro in relazione alla categoria di appartenenza (categoria A – parametro 100; categoria B – parametro 120; categoria C – parametro 140; categoria D – parametro 160).

2. Le parti conseguentemente si danno reciprocamente atto che il sistema incentivante come risulta dal Sistema di misurazione e valutazione dell'Ente è selettivo, cioè necessariamente orientato al riconoscimento degli apporti individuali e/o di gruppo in funzione del conseguimento di obiettivi di sviluppo e/o di realizzazione di programmi di razionalizzazione e di miglioramento costituenti effettivi e reali momenti di incremento della performance.

3. Le parti confermano la disciplina, applicata ai dipendenti destinatari degli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs.n. 163/2006 e dei compensi professionali annui erogati per le quote di onorari di avvocato, la quale prevede la perequazione con i compensi collegati alla produttività e miglioramento dei servizi (oggi performance individuale). Come per il 2010, al fine di addivenire alla citata perequazione, gli importi degli incentivi vengono quantificati secondo il criterio di cassa e non di competenza. Le risorse residuali e collegate alla produttività dei dipendenti destinatari degli incentivi di cui trattasi vengono ridistribuite al restante personale.

4. Le parti confermano la riduzione ad Euro 1.500,00 del limite precedentemente fissato per la perequazione del premio di produttività con gli incentivi di cui alla Legge 163/2006 e onorari di avvocatura.

Art. 9
Sponsorizzazione, Convenzioni e contributi all'utenza

1. Ai sensi dell'art. 43 della legge 449/1997 le parti convengono:

- che gli introiti derivanti da contratti di sponsorizzazione per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi nei termini di cui al Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.11 del 31/03/2009 vengono utilizzati con priorità per remunerare i compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett.)a;

- quota parte dei ricavi derivanti dalla stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari è diretta al finanziamento di quota parte della retribuzione di posizione, della intera retribuzione di risultato delle posizioni organizzative ed alla incentivazione del restante personale interessato che ha partecipato a vario titolo a questa attività.
Al fine, altresì, di consentire una equa correlazione tra le forme di incentivazione derivanti da convenzioni e la produttività dei dipendenti, viene stabilito che i compensi attribuiti assorbano gradualmente gli incentivi collegati alla produttività. Le risorse residuali e collegate alla produttività dei dipendenti che hanno partecipato alle attività delle convenzioni vengono ridistribuite al restante personale.

2. Tali risorse integrative potranno essere rese disponibili solo a seguito della possibilità di introitare effettivamente le somme.

Art. 10
Incaricati di posizione organizzativa e incentivi D. Lgs. 163 /2006 - quota onorari avvocato (art. 17, comma 2, lett.g) e meccanismi di perequazione retributiva

1. Le parti confermano la disciplina, così come definita nell'Accordo Decentrato 2010, applicata alle posizioni organizzative destinatarie degli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs.n. 163/2006 e delle quote di onorari di avvocato, al fine di consentire una equa correlazione tra le forme di incentivazione di cui all'art. 17, comma 2, lett g) CCNL 1/4/99 e la retribuzione di risultato. Le parti confermano il limite precedentemente fissato in Euro 3.000,00.

Art. 11
Economie di spesa

1. Nel caso di eventuali economie di spesa, si applica l'art. 17, comma 5, del CCNL 1/4/99. Pertanto le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario confluiscono nelle risorse dell'anno successivo.

Art. 12
Norma Finale

1. Le parti concordano che per quanto non richiamato nel presente contratto si fa riferimento ai contratti decentrati già stipulati e alle norme contenute nei contratti nazionali.
2. Sono in ogni caso inapplicabili le norme dei precedenti contratti integrativi decentrati incompatibili o in contrasto con le vigenti norme di legge e con quelle del presente accordo.

Art. 13
Efficacia del presente accordo

1. Il presente accordo ha valore di preintesa tra le parti. La definitiva sottoscrizione potrà intervenire esclusivamente dopo il perfezionamento dell'iter previsto dall'art. 5, comma 3, del CCNL del 1/4/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/1/2004.

Mantova, 15/5/2012

Per la delegazione trattante di parte sindacale

Per la delegazione trattante di parte pubblica